

**Regolamento
della scuola media**
(del 30 maggio 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- la legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974;
- la legge della scuola del 1° febbraio 1990;
- il regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992;

decreta:

TITOLO I
Disposizioni generali
Capitolo primo
Direzione generale dell'insegnamento

Principio

- Art. 1** ¹La direzione generale della scuola media compete al Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento).
²Nell'ambito del Dipartimento, la Sezione dell'insegnamento medio (di seguito Sezione) della Divisione della scuola (di seguito Divisione) svolge in particolare le seguenti funzioni:
- a) sovrintende all'insegnamento nella scuola media;
 - b) vigila sull'insegnamento, in particolare in collaborazione con le direzioni di istituto, gli esperti di materia e i capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico;
 - c) studia ed esamina i problemi generali dell'insegnamento e della vita scolastica e promuove iniziative e innovazioni;
 - d) assicura il coordinamento con gli altri ordini di scuola tramite le rispettive unità dipartimentali;
 - e) elabora proposte per la formazione di base e continua dei docenti;
 - f) formula al Dipartimento il preavviso sulle proposte di nomina, incarico e trasferimento dei docenti e su ogni richiesta inerente ai loro rapporti d'impiego.

Capitolo secondo
Collegio dei direttori

Istituzione e composizione

- Art. 2** ¹È istituito il collegio dei direttori delle scuole medie, il quale è composto dai direttori degli istituti pubblici e, con voto consultivo, da quelli delle scuole medie private parificate.
²L'attività del collegio si svolge a livello cantonale e nei gruppi regionali del Bellinzonese e Valli, del Locarnese, del Luganese e del Mendrisiotto.

Compiti

- Art. 3** ¹Il collegio tratta i problemi generali dell'insegnamento e coordina le attività degli istituti d'intesa con la Sezione, la Divisione e il Dipartimento.
²In particolare il collegio:
- a) formula alla Sezione proposte o preavvisi d'ordine pedagogico-didattico, organizzativo e amministrativo;
 - b) preavvisa o decide, secondo i casi, le modalità di applicazione delle disposizioni del Consiglio di Stato e del Dipartimento;
 - c) cura l'informazione reciproca sui problemi dei singoli istituti;
 - d) propone al Dipartimento l'apertura dei concorsi per l'assunzione dei docenti e organizza le prove per l'assunzione nelle scuole medie;
 - e) formula al Dipartimento le proposte di incarico, nomina e trasferimento dei docenti in base ai criteri derivanti dalle disposizioni vigenti o, subordinatamente, stabiliti dal collegio stesso;
 - f) esamina le proposte inerenti alla formazione di base e continua dei docenti;
 - g) esamina i problemi di coordinamento tra i vari ordini di scuola.

³I gruppi regionali trattano i temi inerenti alle rispettive regioni, sviluppano iniziative d'interesse regionale, preparano i lavori del collegio ed elaborano d'intesa con la Sezione le proposte di assunzione, nomina e trasferimento dei docenti.

Presidenza e segreteria

Art. 4 ¹Il collegio è diretto dall'ufficio presidenziale, composto dal presidente, dal segretario e dai presidenti dei gruppi regionali.

²Il presidente e il segretario sono eletti dal collegio, mentre i presidenti dei gruppi regionali sono eletti dai rispettivi gruppi; le cariche sono di durata biennale e non possono superare la durata di un quadriennio.

³Al segretario compete la redazione del verbale.

⁴L'ufficio presidenziale esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, coordina l'attività dei gruppi regionali e tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla Sezione.

Convocazione

Art. 5 Il collegio può essere convocato dal presidente, dalla Sezione, dalla Divisione, dal Dipartimento o su richiesta di almeno un terzo dei direttori degli istituti pubblici.

Partecipazione

Art. 6 ¹La partecipazione alle sedute del collegio è obbligatoria. Chi non può partecipare è tenuto a farsi sostituire da un membro della direzione di istituto.

²Alle sedute del collegio partecipa il direttore della Sezione.

Decisioni e verbale

Art. 7 ¹Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.

²Di ogni seduta viene redatto un verbale firmato dal segretario. Copie del verbale sono trasmesse al Dipartimento e sono a disposizione dei docenti che ne fanno richiesta.

Capitolo terzo Esperti di materia

Designazione

Art. 8 ¹Per ogni disciplina il Consiglio di Stato incarica alcuni esperti di materia. Un esperto può assumere l'incarico per più istituti.

²Gli esperti di materia devono avere una formazione accademica specifica di disciplina e preferibilmente un'esperienza d'insegnamento nella scuola media.

³La Sezione stabilisce i comprensori delle scuole medie assegnati ai singoli esperti di materia, che comprendono le scuole medie private parificate.

⁴Gli esperti di materia mantengono la nomina nella scuola di provenienza, con un riconoscimento orario stabilito al momento dell'incarico. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferta l'assegnazione della sede di servizio corrisponde al luogo in cui il docente esperto di materia svolge il maggior numero di ore-lezione; se l'attività prevalente è quella di esperto, essa è fissata di regola in un istituto di scuola media centrale rispetto al comprensorio attribuito.

Funzioni e compiti

Art. 9 ¹Gli esperti di materia, nell'ambito della disciplina di loro competenza, svolgono le seguenti funzioni:

- a) consulenza e vigilanza scientifica e didattica dei docenti;
- b) coordinazione e valutazione dell'insegnamento disciplinare sul piano cantonale, anche in relazione ai piani di studio della scuola obbligatoria e delle scuole postobbligatorie;
- c) promozione dell'innovazione quanto ai piani di studio, ai metodi e ai mezzi didattici;
- d) approfondimento e promozione degli aspetti culturali e didattici della disciplina nonché degli aspetti trasversali e di formazione generale dei piani di studio e dell'insegnamento, anche tramite iniziative di formazione continua.

²Per lo svolgimento delle loro funzioni gli esperti di materia:

- a) seguono regolarmente l'attività dei docenti ed esaminano con loro i problemi dell'insegnamento; le visite in classe sono seguite da un colloquio con il docente;
- b) promuovono incontri con i gruppi disciplinari per lo scambio di informazioni e di esperienze e per il coordinamento dell'attività didattica;

- c) incontrano le direzioni di istituto per affrontare i problemi relativi alla disciplina nei diversi istituti;
- d) contribuiscono alla formazione continua dei docenti, in particolare promovendo corsi di cui assicurano la direzione scientifica;
- e) partecipano a corsi e convegni che consentono di tenersi aggiornati sull'evoluzione scientifica e didattica della propria disciplina;
- f) redigono d'intesa con il direttore alla fine dell'anno scolastico un rapporto sui docenti incaricati; il giudizio sui docenti al primo anno d'incarico deve fondarsi sulla base di almeno due visite in classe;
- g) possono redigere rapporti su docenti nominati, in particolare se richiesti dalla direzione di istituto o dalla Sezione;
- h) fanno parte delle commissioni preposte alle prove d'assunzione per l'insegnamento;
- i) mantengono contatti con gli esperti della stessa materia di altri istituti;
- j) redigono, alla fine di ogni anno scolastico, un rapporto sullo stato dell'insegnamento nella propria disciplina;
- k) possono essere chiamati a pronunciarsi su contestazioni in materia di valutazioni.

Rapporti

Art. 10 I rapporti degli esperti di materia sono inviati alla Sezione tramite le direzioni di istituto, le quali ne trasmettono copia agli interessati.

Durata della carica

Art. 11 L'incarico degli esperti di materia è quadriennale ed è rinnovabile.

Collegio degli esperti e gruppi disciplinari

Art. 12 ¹Gli esperti di materia formano il collegio degli esperti.

²Gli esperti di materia della stessa disciplina formano i gruppi disciplinari.

³Il collegio e i gruppi disciplinari sono diretti, d'intesa con la Sezione, dall'ufficio presidenziale del collegio, composto dal presidente, dal segretario e da quattro membri scelti dal collegio. La durata delle cariche è al massimo di quattro anni.

Funzioni e compiti

Art. 13 ¹Il collegio degli esperti tratta i problemi globali dell'insegnamento e quelli connessi alla funzione di esperto di materia. In particolare esso:

- a) valuta complessivamente l'insegnamento impartito nella scuola media;
- b) formula o preavvisa progetti e iniziative inerenti all'insegnamento;
- c) cura i criteri di coordinamento tra le varie discipline.

²I gruppi disciplinari coordinano l'insegnamento della propria disciplina su piano cantonale e svolgono i compiti pedagogici e amministrativi loro affidati dalla Sezione.

³L'ufficio presidenziale esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, ne programma i lavori e tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla Sezione. Gli art. 5-7 sono applicabili per analogia.

Capitolo quarto Collegio dei capigruppo

Composizione

Art. 14 ¹I capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico di cui agli art. 56 e segg. compongono il collegio dei capigruppo. Le funzioni di presidente e segretario sono svolte a rotazione biennale.

²Il collegio:

- a) promuove la conoscenza del fenomeno del disadattamento scolastico nella scuola media e propone misure per la sua prevenzione e il suo contenimento;
- b) assicura il funzionamento corretto e unitario del servizio;
- c) valuta i bisogni di formazione continua e collabora alla realizzazione di appositi programmi;
- d) svolge consulenze per gli altri organi cantonali e per la Sezione;
- e) organizza riunioni di coordinamento con il collegio dei capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia ed elementare.

³La presidenza esegue le decisioni del collegio, lo rappresenta, ne programma i lavori e tratta direttamente le pratiche correnti, in particolare quelle sottoposte al collegio dalla Sezione. Gli art. 5-7 sono applicabili per analogia.

TITOLO II Delle sedi

Istituti e comprensori

Art. 15 ¹L'istituzione di nuovi istituti e la soppressione o l'aggregazione di istituti esistenti compete al Consiglio di Stato, previa consultazione dei Comuni e delle direzioni di istituto interessati.

²Per ogni istituto di scuola media il Dipartimento definisce il comprensorio territoriale, sentiti i comuni interessati.

³Gli allievi residenti sono tenuti a frequentare la scuola media secondo i comprensori stabiliti. È riservata la frequenza delle scuole medie private.

⁴Per frequentare una scuola media esterna al proprio comprensorio l'autorità parentale deve inoltrare domanda scritta e motivata alla Sezione, la quale può concedere tale frequenza esterna solo nel caso in cui ciò non arrechi problemi all'insegnamento nei due istituti interessati e non generi costi addizionali. La Sezione può sentire il preavviso delle direzioni di istituto interessate.

Commissione scolastica intercomunale

Art. 16 ¹La commissione scolastica intercomunale è formata dai rappresentanti di tutti i Comuni del comprensorio. Ogni Comune è rappresentato da almeno un membro fino a un massimo di tre, scelti dai rispettivi Municipi.

²Negli istituti frequentati da allievi di un solo Comune la commissione, se designata, è formata di tre membri.

³La costituzione e le modifiche di una commissione sono ratificate dal Dipartimento.

⁴Ogni commissione nomina nel proprio ambito un presidente e un segretario e si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno; straordinariamente essa può essere convocata quando ne facciano richiesta almeno 1/5 dei suoi membri o la direzione di istituto.

⁵Il direttore partecipa regolarmente alle riunioni della commissione.

TITOLO III Degli allievi Capitolo primo Diritti, doveri e frequenza delle scuole

Diritti

Art. 17 ¹Nello spirito e nelle forme istituzionali e organizzative previste dalle leggi, dai regolamenti e dai piani di studio, la scuola media si impegna a favorire lo sviluppo personale degli allievi, fornendo loro una solida formazione generale attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari e trasversali che permettano loro di sviluppare:

- a) la capacità di pensiero riflessivo, critico e creativo;
- b) la capacità di comunicazione e di collaborazione nell'indispensabile esperienza educativa nell'ambito della propria sezione, dei gruppi in cui sono inseriti e dell'intera comunità scolastica;
- c) delle adeguate strategie di apprendimento.

²L'allievo ha il diritto al rispetto della propria personalità, come pure di essere informato su tutto quanto concerne la sua situazione scolastica, di ottenere una valutazione equa e motivata del suo grado di raggiungimento delle competenze, nonché di chiedere alla direzione di istituto di intervenire nel caso in cui gli sia stato recato pregiudizio.

³Esso può contestare le note finali e la mancata promozione secondo la procedura prevista dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento di applicazione.

Doveri

Doveri

Art. 18 ¹L'allievo è tenuto all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell'autorità scolastica. Egli è inoltre tenuto a un comportamento corretto nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale della scuola e rispettoso delle infrastrutture scolastiche.

²I conflitti devono prioritariamente essere risolti facendo capo alle pratiche educative.

Iscrizione

Art. 19 ¹L'iscrizione degli allievi residenti in Ticino è automatica dopo le scuole comunali ed ha luogo di regola entro la fine di giugno.

²Entro la fine di ottobre ogni istituto trasmette ai Municipi l'elenco degli allievi iscritti. Il Municipio svolge gli appropriati controlli e, nei casi di inadempienza dell'obbligo scolastico, interviene secondo i disposti di legge.

³Gli allievi provenienti da scuole medie private parificate possono iscriversi alle scuole pubbliche secondo l'esito dell'ultima classe frequentata.

⁴Per gli allievi provenienti da scuole medie private non parificate, la classe d'iscrizione è subordinata all'esito di alcune prove di accertamento delle competenze organizzate dall'istituto pubblico d'arrivo. Le discipline coinvolte possono essere, oltre all'italiano e alla matematica, il francese nel primo biennio, il tedesco nel secondo biennio e l'inglese in IV classe; è ammessa una sola insufficienza. I criteri sono definiti dal collegio dei direttori.

⁵Gli allievi provenienti da altri cantoni o da altri paesi che hanno preso residenza in Ticino sono iscritti in una classe che tiene conto della loro età e formazione scolastica precedente.

⁶Considerati i cpv. 4 e 5, la decisione sull'assegnazione della classe per gli allievi provenienti da scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altri paesi compete alla direzione di istituto.

Obbligo di frequenza

Art. 20 L'allievo è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni e tutte le attività didattiche connesse con l'insegnamento decise dalla scuola.

Assenze

Art. 21 ¹Le assenze devono essere annunciate e giustificate per iscritto dall'autorità parentale alla direzione di istituto entro tre giorni dalla ripresa della scuola.

²Le assenze dovute a malattia o infortunio vanno attestate con un certificato medico conformemente alle direttive del medico cantonale.

³Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso preventivo alla direzione di istituto.

⁴In caso di mancata frequenza scolastica o di ripetute assenze non giustificabili, la direzione di istituto avverte immediatamente il municipio interessato, che interviene nell'ambito delle sue competenze in materia di obbligo scolastico. Esso trasmette gli atti accompagnati dal suo preavviso alla Sezione per i provvedimenti di legge.

⁵La gestione delle assenze avviene secondo modalità stabilite dalle direzioni di istituto, fermo restando che:

- a) tutte le assenze devono essere registrate;
- b) a fine semestre il totale delle assenze viene iscritto nell'attestato e nel registro della scuola.

⁶Se l'assenza è imputabile all'allievo, la direzione di istituto avverte subito l'autorità parentale. Le assenze arbitrarie possono dare luogo a sanzioni disciplinari e sono segnalate nell'attestato di fine anno scolastico.

Capitolo secondo Sanzioni disciplinari

Procedura prima della sanzione

Art. 22 ¹Un comportamento riprovevole da parte di un allievo è oggetto di un colloquio chiarificatore ed educativo con gli insegnanti ed a un richiamo.

²Considerata la natura e la gravità dell'accaduto, gli insegnanti possono richiedere l'intervento, secondo necessità, dell'autorità parentale, del docente di classe, di altre figure di riferimento o della direzione di istituto.

Sanzioni

Art. 23 ¹Nei casi di indisciplina la direzione di istituto, sentiti gli insegnanti interessati, può adottare secondo la gravità una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) l'obbligo di svolgere delle attività a scuola fuori orario;
- c) l'esclusione da uscite scolastiche e da altre attività particolari, sostituite da altra attività a scuola;
- d) la sospensione dall'insegnamento o dalla scuola fino a dieci giorni previa autorizzazione da parte della Sezione; durante la sospensione la direzione di istituto può predisporre delle attività educative alternative.

²Quando il comportamento di un allievo pregiudica manifestamente la regolarità della vita scolastica, la Sezione può sospendere un allievo per una durata superiore a dieci giorni e, secondo i casi, chiedere l'intervento delle autorità di protezione o di servizi specialistici. La

proposta di sospensione deve essere formulata per iscritto dalla direzione di istituto, previo colloquio con l'autorità parentale, in collaborazione con il Servizio di sostegno pedagogico.

³In caso di sospensione in base al cpv. 2, entro un tempo ragionevole l'allievo ancora in età d'obbligo scolastico è riammesso a scuola, salvo nel caso in cui sia disposta la collocazione in istituti speciali.

⁴La Sezione, su proposta della direzione di istituto, può decretare l'esclusione dalla scuola di allievi già prosciolti dall'obbligo scolastico, quando il rendimento e il comportamento siano manifestamente negativi.

⁵Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto all'allievo e ai rappresentanti legali. Esse sono annotate nel registro della scuola.

⁶L'adozione di una sanzione disciplinare può implicare un abbassamento della nota di comportamento. Sono riservate le azioni civili per eventuali danni alle cose.

Capitolo terzo

Trasporto e refezione scolastici

Trasporto scolastico

Art. 24 ¹Hanno diritto al trasporto gratuito gli allievi che risiedono fuori dalle zone stabilite dal Dipartimento per ogni sede scolastica.

²Nel limite del possibile i trasporti avvengono tramite i mezzi pubblici; nel caso di trasporti speciali, il Dipartimento stipula le relative convenzioni con le imprese di trasporto. In casi eccezionali possono entrare in considerazione anche trasporti privati.

³La partecipazione finanziaria delle famiglie alle quali viene consegnato un titolo di trasporto generale che l'allievo userà per recarsi a scuola è di 100 franchi annui; le direzioni di istituto provvedono all'incasso.

Refezione scolastica

Art. 25 ¹La refezione degli allievi che sono impossibilitati a rincasare a casa a mezzogiorno è assicurata:

- a) dal ristorante scolastico dell'istituto frequentato;
- b) da altre mense o esercizi pubblici quando il numero degli allievi non giustifichi l'istituzione del ristorante scolastico.

²Il costo dei pasti a carico delle famiglie è di 8 franchi. Per le refezioni fuori sede le famiglie pagano il medesimo importo di chi frequenta i ristoranti scolastici; l'eccedenza è a carico dello Stato.

³La direzione di istituto organizza la sorveglianza per la pausa di mezzogiorno; i docenti fruiscono dei riconoscimenti previsti dal regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017.

Coinvolgimento delle direzioni e dei Comuni

Art. 26 L'Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici coinvolge la direzione di istituto e la commissione scolastica intercomunale prima di proporre al Dipartimento le soluzioni inerenti a trasporti e refezione scolastici.

TITOLO IV

Funzionamento dell'istituto scolastico

Capitolo primo

Obiettivi fondamentali

Perseguimento di obiettivi pedagogici, didattici e culturali

Art. 27 ¹Nell'ambito degli orientamenti e delle disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dai piani di studio, gli istituti promuovono in modo autonomo la realizzazione delle finalità della scuola media di cui all'art. 17.

²In particolare la direzione di istituto, coadiuvata dagli altri organi, crea le condizioni affinché:

- a) la vita d'istituto abbia un indirizzo educativo, comunicativo e di apertura a tutte le componenti;
- b) gli organi di istituto possano adempiere al meglio alle loro funzioni;
- c) siano promossi la valutazione del funzionamento dell'istituto e lo spirito d'iniziativa e di innovazione;
- d) siano garantiti il monitoraggio, l'analisi e la progettazione degli interventi inerenti al disadattamento per il tramite del consiglio permanente del disadattamento.

Progetto educativo

Art. 28 ¹La direzione di istituto e il collegio dei docenti elaborano il progetto educativo di sede sulla base delle finalità e dei compiti educativi attribuiti alla scuola media dalle norme e dai piani di studio.

²Il progetto educativo deve essere approvato dal collegio dei docenti e ratificato dalla Sezione.

Autovalutazione dell'istituto

Art. 29 ¹Periodicamente, d'intesa con la Sezione, la direzione di istituto elabora un rapporto di autovalutazione generale dell'istituto in cui figurano l'analisi della situazione e della vita interna, il bilancio sulle iniziative intraprese, la valutazione dei risultati, le intenzioni e i progetti per il periodo successivo; esso è discusso dal collegio dei docenti e dagli organi di rappresentanza delle componenti della scuola.

²Per le attività di autovalutazione gli istituti possono ricorrere all'assistenza di specialisti.

³Entro la fine di ottobre la direzione di istituto invia alla Sezione una relazione sull'andamento dell'anno scolastico precedente, dopo averla sottoposta alle varie componenti della scuola.

Attività collegiali

Art. 30 Ogni istituto stabilisce, al di fuori dell'orario scolastico, un tempo di almeno due ore settimanali destinato alle attività degli organi dell'istituto stesso (collegio dei docenti, consigli di classe, gruppi disciplinari ecc.). I docenti sono tenuti a essere disponibili secondo il programma e le disposizioni della direzione di istituto.

Consiglio permanente del disadattamento

Art. 31 ¹In ogni istituto può essere istituito il consiglio permanente del disadattamento.

²Il consiglio è composto dal direttore, dal capogruppo del Servizio di sostegno pedagogico e, a dipendenza delle situazioni, dal docente di classe, da un rappresentante del Collegio dei docenti, dal docente di sostegno pedagogico, dal docente o dall'operatore della differenziazione curricolare, dall'educatore regionale.

³Il consiglio propone gli interventi necessari nei casi di allievi con problemi di disadattamento.

Coinvolgimento di allievi e genitori

Art. 32 ¹Gli allievi e i genitori hanno il diritto di essere informati sull'insegnamento e sulla vita della classe e dell'istituto. Essi possono esprimere in proposito le loro osservazioni e proposte al docente di classe o di disciplina e alla direzione di istituto.

²Gli organi di rappresentanza degli allievi e dei genitori possono esprimere le loro osservazioni e proposte sul progetto d'istituto, sul regolamento interno e sui documenti di valutazione dell'istituto.

Assemblea degli allievi

Art. 33 ¹Le modalità di costituzione dell'assemblea degli allievi sono definite dal regolamento interno di istituto.

²La direzione di istituto, con la collaborazione dei docenti di classe interessati, assicura l'informazione agli allievi e li aiuta a costituire l'assemblea e a farla funzionare.

³Un apposito albo è messo a disposizione dell'assemblea e dei singoli allievi.

Riunione dei genitori per classe

Art. 34 ¹I docenti di classe, d'intesa con la direzione di istituto, convocano i genitori di ogni classe almeno una volta all'anno. I docenti delle classi interessate sono tenuti a partecipare alle riunioni con i genitori.

²Le riunioni hanno lo scopo di stabilire un dialogo tra docenti e genitori sull'insegnamento, sui problemi educativi e sulla vita della classe e di concordare le forme di collaborazione; alle riunioni possono essere invitati anche gli allievi.

Capitolo secondo Organizzazione della scuola

Anno scolastico e durata delle ore-lezione

Art. 35 ¹L'anno scolastico ha la durata prevista dal calendario scolastico stabilito dal Dipartimento.

²Esso è diviso in due semestri definiti dalla Sezione.

³La durata delle ore-lezione e la loro articolazione sono decise dalla Divisione.

Composizione delle sezioni

Art. 36 ¹Le sezioni di I classe in un istituto sono formate in modo eterogeneo secondo gli effettivi seguenti:

N. allievi	N. sezioni
fino a 25	1
da 26 a 48	2
da 49 a 72	3
da 73 a 96	4
da 97 a 120	5
da 121 a 138	6
da 139 a 161	7
da 162 a 176	8
da 177 a 198	9

²Nel passaggio dalla I alla II classe le sezioni non vengono rifeuse salvo nei casi di una variazione marcata degli effettivi.

Costituzione dei gruppi d'insegnamento

Art. 37 ¹Per i corsi di istruzione religiosa cattolica, le sezioni vengono di regola accorpate in un gruppo d'insegnamento di 25 allievi al massimo quando gli allievi iscritti non superano un quarto del totale complessivo.

²L'insegnamento di educazione alle arti plastiche, dei laboratori di italiano e di scienze ha luogo per mezze sezioni miste, ritenuto un numero minimo di 15 allievi per gruppo.

³L'insegnamento di educazione alimentare ha luogo per mezze sezioni miste, ritenuto un numero massimo di 12 allievi per gruppo.

⁴Nelle III e IV classi i gruppi d'insegnamento sono costituiti secondo i seguenti parametri:

- a) per l'insegnamento comune massimo 23 allievi per gruppo eterogeneo, purché i gruppi comprendano mediamente almeno 16 allievi;
- b) per i corsi di matematica e tedesco massimo 18 allievi nei corsi di base, 25 nei corsi attitudinali;
- c) per i corsi di inglese in IV classe massimo 16 allievi per gruppo eterogeneo;
- d) per i corsi opzionali di latino e francese massimo 25 allievi per gruppo;
- e) per i corsi opzionali di educazione alimentare e attività commerciali massimo 12 allievi per gruppo.

⁵Per i corsi opzionali della IV classe, ad esclusione di latino e francese, ogni istituto ha diritto a un numero complessivo di ore-lezione calcolato secondo la seguente tabella:

N. sezioni	Totale ore-lezione
2	10
3	14
4	20
5	24
6	28
7	34
8	38

Orario settimanale

Art. 38 ¹Il piano settimanale delle lezioni è stabilito dalla direzione di istituto sulla base di quello cantonale. L'orario settimanale può essere uniforme per tutto l'anno o differenziato; nel secondo caso deve essere rispettato l'impegno complessivo annuale previsto dal piano settimanale delle lezioni delle diverse discipline.

²Nella distribuzione delle lezioni e delle discipline nell'arco della settimana in base ai piani di studio, la direzione di istituto tiene conto delle esigenze didattiche.

³Nell'assegnazione delle sezioni e dei gruppi di lavoro ai docenti, la direzione di istituto sente i gruppi disciplinari e garantisce nel limite del possibile la continuità didattica.

⁴La direzione di istituto elabora entro la fine di settembre un programma annuale di massima delle attività di istituto, sentito il collegio dei docenti.

Sgravi orari

Art. 39 Ogni istituto dispone del riconoscimento dei seguenti sgravi orari:

- a) 1 ora-lezione per sezione per la funzione di docente di classe;
- b) 1 ora-lezione fino a 14 sezioni, 2 da 15 a 20 sezioni, 3 oltre 20 sezioni per la gestione di laboratori e di infrastrutture didattiche;
- c) 3 ore-lezione per la gestione delle attrezzature informatiche, per la consulenza interna relativa al ricorso alle risorse digitali per l'apprendimento e per la conduzione di due corsi di alfabetizzazione informatica;
- d) 1/3 ore-lezione per la conduzione di ogni corso di alfabetizzazione informatica eccedente i due di cui alla lett. c) e per i docenti di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia delle classi I e II;
- e) 2 ore-lezione per la presenza di sottosedi.

Capitolo terzo Attività didattica e valutazione

Programmazione dell'insegnamento

Art. 40 ¹Ogni docente programma il proprio insegnamento ed espone il proprio piano di lavoro agli allievi all'inizio dell'anno scolastico. Esso considera le indicazioni dei piani di studio e la situazione iniziale della classe.

²I gruppi disciplinari e i consigli di classe concertano, nelle riunioni precedenti l'inizio dell'anno scolastico e nelle prime settimane di scuola, le iniziative comuni per lo sviluppo degli aspetti trasversali. La Sezione, in collaborazione con gli esperti di materia, può dare indicazioni per l'elaborazione dei piani di lavoro.

³In qualsiasi momento dell'anno scolastico il docente deve essere in grado di documentare lo stato raggiunto nello svolgimento del piano, nonché gli elementi di valutazione di cui dispone. I direttori e gli esperti di materia possono richiedere in qualunque momento ai docenti di vedere i piani di lavoro.

⁴Nei primi tre anni d'insegnamento il docente è tenuto a consegnare una copia del piano di lavoro all'esperto di materia e alla direzione di istituto.

Sostegno dei docenti

Art. 41 ¹Riservati i compiti del direttore attribuitigli dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal suo regolamento di applicazione, allo scopo di sostenere i docenti nel loro compito pedagogico e didattico, anche grazie a opportuni suggerimenti e alla possibilità di esaminare in comune i punti critici dell'attività professionale, i direttori, gli esperti di materia e i capigruppo valutano dal loro punto di vista le attività professionali dei docenti, tramite incontri personali, visite in classe, nonché l'esame dei piani di lavoro, delle produzioni degli allievi e degli strumenti didattici utilizzati.

²Direttori, esperti di materia e capigruppo procedono a regolari scambi valutativi e operano in comune per favorire il miglioramento dell'efficacia dei docenti, in particolare nei casi in cui si riscontrano difficoltà o carenze.

³Nei casi di difficoltà o di inadempienze professionali, direttori, esperti di materia e capigruppo sono tenuti a intervenire presso gli interessati e a predisporre le opportune misure rimediatrici. Se le difficoltà e le inadempienze sono gravi o ripetute, il direttore invia un rapporto alla Sezione che adotta o propone al Dipartimento i necessari provvedimenti.

Coordinamento dell'insegnamento

Art. 42 ¹Allo scopo di coordinare l'attività didattica fra i docenti vengono costituiti gruppi disciplinari, per area o per progetti interdisciplinari, per discutere e concordare le modalità di attuazione dei contenuti e delle finalità del piano di studio, i sussidi didattici necessari, le scelte metodologiche e i criteri di valutazione degli apprendimenti degli allievi.

²I docenti che operano nei gruppi disciplinari lo fanno in base alle disposizioni della direzione di istituto, considerate le indicazioni del collegio dei direttori e degli esperti di materia.

Valutazione degli allievi

Art. 43 ¹Nel corso dell'anno il docente valuta periodicamente il grado di raggiungimento delle competenze di ogni allievo mediante elementi di verifica scritti e orali.

²Ogni allievo ha diritto a una valutazione individuale; anche qualora l'oggetto della valutazione sia frutto della collaborazione di più allievi, il docente deve essere in grado di accertare l'apporto individuale dei singoli partecipanti.

³Gli elementi di valutazione devono essere tali da garantire la fondatezza del giudizio semestrale, per il quale si tiene anche conto dei progressi dell'allievo.

⁴Ogni valutazione viene comunicata all'allievo. Se espressa numericamente la nota 6 rappresenta il meglio e la nota 4 la sufficienza; è concesso l'uso dei quarti e dei mezzi punti.

⁵L'allievo deve conoscere i motivi della valutazione e ricevere indicazioni utili per migliorare le proprie competenze disciplinari e trasversali.

⁶La correzione degli elaborati scritti avviene a breve termine dal loro svolgimento, e comunque in tempo utile perché gli allievi possano tenerne conto prima delle successive prove di verifica. Il testo dell'elaborato scritto resta in consegna all'allievo.

⁷Le prove di verifica sono annunciate agli allievi dal docente con sufficiente anticipo e adeguatamente programmate d'intesa con i colleghi del consiglio di classe.

Valutazione certificativa

Art. 44 ¹Alla fine del primo semestre il consiglio di classe invia alle famiglie un rapporto sulle acquisizioni e sui progressi realizzati dagli allievi nei vari aspetti relativi all'apprendimento disciplinare, alle competenze trasversali e al comportamento; le modalità generali di stesura del rapporto sono definite dalla Sezione con la collaborazione degli organi cantonali.

²Il rapporto di cui al cpv. 1 viene controfirmato dal detentore dell'autorità parentale. Duplicati sono rilasciati dalle rispettive sedi.

³Alla fine dell'anno scolastico i docenti esprimono una sintesi del grado di raggiungimento dei traguardi di competenza previsti dal piano di studio da parte dell'allievo per ogni disciplina attraverso delle note da 2 a 6, dove 6 rappresenta il meglio e 4 la sufficienza; è concesso l'uso dei mezzi punti tra il 4 e il 6. La nota delle discipline in cui l'insegnamento è attribuito a due docenti è concordata tra i docenti interessati. Il consiglio di classe assegna anche una nota per il comportamento, tenendo in considerazione eventuali osservazioni della direzione di istituto.

⁴Le note, le assenze, le eventuali osservazioni e la decisione relativa alla promozione sono annotate nel registro della scuola.

Prove cantonali

Art. 45 ¹La Sezione, d'intesa con la Divisione, organizza delle prove cantonali per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studio e regolare le attività d'insegnamento.

²Le prove cantonali, che rientrano nelle attività promosse per il monitoraggio del sistema educativo, non sono destinate a valutare le prestazioni dei docenti o a classificare le classi e gli istituti scolastici coinvolti.

³La Sezione, d'intesa con la Divisione, elabora, in collaborazione con gli esperti di materia, i direttori e i gruppi disciplinari, le prove cantonali destinate ad un campione o alla totalità degli allievi e definisce le modalità di somministrazione, di correzione e di analisi dei dati.

⁴I risultati delle prove cantonali sono diffusi tramite appositi rapporti e possono dare luogo a iniziative formative.

⁵La Sezione, d'intesa con la Divisione, allestisce la pianificazione quadriennale delle discipline e delle classi da includere annualmente nelle prove cantonali, tenendo conto delle prove programmate a livello nazionale o internazionale.

TITOLO V

Organizzazione degli studi

Capitolo primo

In generale

Piano settimanale delle lezioni

Art. 46 ¹Il piano settimanale delle ore-lezione obbligatorie è definito nell'allegato.

²Gli istituti, per decisione della direzione, possono adottare una variante con un'ora settimanale in meno nel ciclo d'osservazione e un'ora in più nel ciclo d'orientamento, purché ciò non comporti spese di trasporto supplementari. In questo caso un'ora di educazione fisica è spostata dalla I alla III classe e una dalla II alla IV classe.

³Ogni istituto, per decisione della direzione e interessando gli esperti di materia, può sviluppare autonomamente, per un massimo equivalente a 4,5 settimane scolastiche annuali, piani orari speciali che includano iniziative di appoggio all'insegnamento quali:

- a) attività di revisione, esercitazione, approfondimento e sviluppo;
- b) attività culturali, didattiche o sportive di uno o più giorni esterne alla sede;
- c) momenti di insegnamento fondati su progetti pluri- o interdisciplinari;
- d) attività di animazione quali spettacoli, giornate d'istituto, proposte culturali, interventi nel territorio ecc.

⁴La partecipazione finanziaria delle famiglie per le attività di cui al cpv. 3 lett. b) per i costi di vitto e alloggio non supera 16 franchi al giorno; per le prestazioni opzionali inserite nel quadro di un'attività didattica, culturale o sportiva esterna alla sede può essere chiesta una partecipazione supplementare non superiore a 10 franchi al giorno.

Attività scolastiche a domicilio

Art. 47 ¹Le attività scolastiche a domicilio consistono in compiti scritti, studio personale e attività di ricerca e raccolta di documenti.

²Esse sono assegnate quale complemento alle attività di studio e di esercitazione svolte in classe e hanno lo scopo di abituare gli allievi alle verifiche e all'approfondimento personale e di favorire la conoscenza delle attività scolastiche da parte dei genitori.

³Nell'attribuzione delle attività a domicilio occorre seguire criteri di moderazione, specialmente nelle prime classi, e di concertazione tra i docenti.

⁴Le attività di studio personale sono adeguatamente preparate in classe sul piano metodologico.

Ora di classe

Art. 48 ¹L'ora di classe è attribuita al docente di classe, il quale ne pianifica le attività sulla base delle indicazioni specifiche contenute nei piani di studio.

²Nell'ora di classe sono trattati problemi particolari della sezione e dell'istituto, temi di interesse degli allievi, temi d'attualità e l'informazione scolastica e professionale.

Corsi differenziati nel ciclo d'orientamento

Art. 49 ¹Nelle classi III e IV gli allievi possono scegliere secondo le disposizioni degli art. 50-52 i corsi attitudinali di matematica e tedesco in sostituzione dei rispettivi corsi di base obbligatori. Gli allievi dei corsi di base possono essere ammessi ai corsi attitudinali per un periodo di prova non superiore a 4 settimane in vista di un cambio di corso. Il periodo di prova può iniziare, di regola, dalla quarta settimana di scuola.

²Nella classe III sono offerti in forma di opzione:

- a) il corso di francese di 2 ore, un'ora sovrapposta prioritariamente a educazione fisica o subordinatamente a educazione visiva, un'ora fuori orario;
- b) il corso di latino di 2 ore, un'ora sovrapposta a italiano e un'ora fuori orario.

³Nella classe IV sono offerti in forma di opzioni:

- a) il corso di capacità espressive e tecniche, con la scelta tra educazione visiva, educazione musicale o tecniche di progettazione e costruzioni;
- b) il corso d'orientamento, con la scelta tra educazione alimentare, attività commerciali, tecniche o artigianali;
- c) il corso di francese di 2 ore sovrapposto all'opzione di orientamento;
- d) il corso di latino di 4 ore, 1 ora sovrapposta a italiano (classe intera), 1 ora sovrapposta a educazione fisica e 2 ore fuori orario.

Iscrizione ai corsi attitudinali e ai corsi opzionali in III classe

Art. 50 ¹L'iscrizione ai corsi attitudinali e ai corsi opzionali ha luogo alla fine della II classe previa informazione dei genitori e degli allievi.

²Il consiglio di classe consiglia le famiglie e gli allievi nelle scelte curriculari. In caso di disaccordo può decidere la famiglia, salvo per quanto disposto al cpv. 3.

³Per iscriversi ai singoli corsi attitudinali occorre aver ricevuto alla fine della II classe almeno la nota 4,5 nelle rispettive discipline.

⁴L'iscrizione al corso opzionale di francese è concessa a chi ha raggiunto almeno la nota 4 alla fine della seconda media.

⁵Una sola deroga può essere concessa dal consiglio di classe su richiesta della famiglia, a condizione che la media delle note nelle materie obbligatorie alla fine della seconda classe sia di almeno 4,5.

Iscrizione ai corsi attitudinali e opzionali in IV classe

Art. 51 ¹L'iscrizione in IV classe ai corsi attitudinali di matematica e di tedesco può aver luogo se, alla fine della III, l'allievo ha ottenuto la nota 4 nel corso attitudinale; l'iscrizione ai corsi opzionali di francese e di latino è concessa se alla fine della III l'allievo ha ottenuto la sufficienza.

²Sulla base della valutazione complessiva delle competenze raggiunte e dell'impegno, il consiglio di classe può concedere una sola deroga alla norma del cpv. 1, ritenuto comunque che il profilo delle note alla fine della III non può ammettere più di una insufficienza nei corsi in questione e che la nota ottenuta nel corso di base corrispondente non sia inferiore a 4,5.

Cambiamento di curriculum

Art. 52 ¹Nelle classi III e IV è possibile modificare le scelte iniziali in tedesco e matematica entro la fine di febbraio, per decisione concorde del consiglio di classe e della famiglia. In caso di disaccordo il passaggio non può aver luogo.

²Salvo casi eccezionali, la scelta delle opzioni è vincolante per l'intero anno scolastico.

Casi di adattamento del curriculum

Art. 53 ¹Con il consenso della famiglia, la direzione di istituto, su proposta del Consiglio di classe e in collaborazione con il servizio di sostegno pedagogico, può decidere adattamenti del curriculum scolastico per gli allievi:

- a) con problemi di salute o con difficoltà sensoriali o motorie, attestati da certificati medici;
- b) con una preparazione scolastica antecedente molto inferiore o diversa da quella prevista dalle scuole ticinesi, senza possibilità ragionevoli di recupero;
- c) con elevate difficoltà d'apprendimento o di comportamento;
- d) con un alto potenziale cognitivo.

²Le modalità organizzative dei corsi di lingua e delle attività d'integrazione sono disciplinate dal regolamento sui corsi di lingua italiana e le attività d'integrazione del 31 maggio 1994.

Capitolo secondo Materiale e attrezzature

Materiale individuale e libri di testo

Art. 54 ¹Ogni allievo di scuola media riceve gratuitamente il materiale scolastico previsto dall'elenco ufficiale, predisposto dalla Sezione.

²La Sezione emana l'elenco dei libri di testo a scelta dei docenti sulla base delle indicazioni degli esperti di materia e dei docenti; l'elenco è aggiornato annualmente entro la fine di aprile.

³La Sezione può autorizzare l'utilizzazione sperimentale di un libro di testo che non figura nell'elenco ufficiale da parte di un docente o di un gruppo di docenti.

⁴Nei casi di perdita o di danneggiamenti, gli allievi sono tenuti a sostituire i materiali e i testi a loro spese.

Attrezzature e materiali didattici

Art. 55 ¹La direzione di istituto, con la collaborazione dei docenti, tiene aggiornato annualmente l'elenco delle attrezzature e dei materiali didattici in dotazione all'istituto.

²Nel caso di danni per negligenza alle attrezzature e al materiale in dotazione, i responsabili sono tenuti a risarcirne i costi.

Capitolo terzo Servizio di sostegno pedagogico e interventi particolari

Scopo

Art. 56 ¹Il servizio di sostegno pedagogico è un'istituzione interna alla scuola media e svolge la sua attività negli ambiti definiti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990.

²Il servizio comprende il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare.

³Le attività del servizio a favore dei singoli allievi e la loro ammissione a tali attività sono accompagnate da un'adeguata informazione ai genitori.

Gruppi regionali

Art. 57 ¹Il servizio è organizzato in gruppi regionali secondo un piano stabilito dal Dipartimento.

²Ogni gruppo regionale comprende un capogruppo, docenti di sostegno pedagogico, docenti o operatori della differenziazione curricolare, educatori regionali, logopedisti.

Risorse di istituto

Art. 58 ¹Per il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare ogni istituto dispone complessivamente delle seguenti risorse:

- a) 1 unità a tempo pieno, di cui almeno 0,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti fino a 8 sezioni;
- b) 1,5 unità a tempo pieno, di cui almeno 1 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 9 a 14 sezioni;

- c) 2 unità a tempo pieno, di cui almeno 1,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 15 a 18 sezioni;
- d) 2,5 unità a tempo pieno, di cui almeno 2 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 19 a 23 sezioni;
- e) 3 unità a tempo pieno, di cui almeno 2,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti da 24 a 26 sezioni;
- f) 3,5 unità a tempo pieno, di cui almeno 2,5 per il sostegno pedagogico, negli istituti oltre 26 sezioni.

²In casi particolari la distribuzione dei tempi tra il sostegno pedagogico e la differenziazione curricolare è decisa di comune accordo tra la direzione di istituto e il capogruppo; in caso di disaccordo la decisione spetta alla Sezione.

³Inoltre, per la differenziazione curricolare o importanti situazioni di disadattamento, si può far capo alle risorse supplementari attribuite alla Divisione della scuola per questo scopo o a quelle previste dall'art. 64.

Il capogruppo

Art. 59 ¹Il capogruppo, che deve avere una formazione in psicologia evolutiva o scienze dell'educazione in ambito scolastico:

- a) dirige e coordina le attività collegiali dei componenti del gruppo regionale;
- b) assume i compiti di consulenza e vigilanza sulle loro attività;
- c) collabora con le direzioni d'istituto e con la Sezione per i problemi inerenti al disadattamento scolastico;
- d) cura le relazioni con altre istituzioni affini esterne alla scuola.

²L'onere di lavoro del capogruppo è quello degli impiegati dello Stato.

Il docente di sostegno pedagogico

Art. 60 ¹Il docente di sostegno pedagogico:

- a) fa opera di prevenzione del disadattamento scolastico stabilendo contatti e collaborazioni all'interno dell'istituto e promuovendo, in accordo con la direzione di istituto, iniziative appropriate;
- b) esamina le situazioni degli allievi segnalati o in difficoltà e, in collaborazione con altre istanze, realizza appropriati interventi volti a sostenere l'allievo nelle sue attività di apprendimento e nell'adattamento alla vita scolastica;
- c) partecipa alle attività del servizio.

²L'intervento diretto con gli allievi può aver luogo singolarmente, per piccoli gruppi o, in accordo con i docenti interessati, durante le lezioni regolari. Il consiglio di classe è coinvolto nel programma di lavoro del docente di sostegno pedagogico.

³Il docente di sostegno pedagogico cura i rapporti con l'analogo servizio delle scuole elementari e collabora con la direzione di istituto per la formazione delle prime classi, così come collabora con altri servizi interni o esterni all'istituto.

⁴L'orario d'insegnamento del docente di sostegno pedagogico è dedicato interamente a interventi diretti con allievi; le attività di contatto e di collaborazione all'interno dell'istituto e con istituzioni esterne, così come la partecipazione ai lavori del gruppo regionale, sono svolte al di fuori dell'orario d'insegnamento.

⁵L'onere di lavoro del docente di sostegno pedagogico comprende gli interventi a favore degli allievi ammessi, le attività di contatto e di collaborazione all'interno dell'istituto e con istituzioni esterne, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale ai diversi livelli.

Il docente e l'operatore della differenziazione curricolare

Art. 61 ¹Il docente o l'operatore della differenziazione curricolare:

- a) assicura le misure formative per gli allievi che beneficiano di una differenziazione curricolare;
- b) elabora un progetto d'intervento individualizzato in collaborazione con il Consiglio di classe e il docente di sostegno pedagogico;
- c) propone agli allievi attività manuali finalizzate al rafforzamento delle competenze scolastiche fondamentali;
- d) promuove la conoscenza del mondo del lavoro e della realtà esterna alla scuola tramite visite aziendali, informazioni sulle professioni, stages pre-professionali in collaborazione con l'orientatore scolastico e professionale;
- e) partecipa alle attività del servizio.

²L'onere di lavoro del docente della differenziazione curricolare è analogo a quello del docente di sostegno pedagogico; l'onere di lavoro dell'operatore della differenziazione curricolare è quello previsto dall'art. 79b della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15

marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.

L'educatore regionale

Art. 62 ¹L'educatore regionale:

- a) collabora nella realizzazione dei progetti educativi elaborati dal consiglio permanente del disadattamento;
- b) attua le misure di ordine socio-educativo per gli allievi con gravi difficoltà d'adattamento scolastico e di comportamento nel quadro dei progetti decisi dal consiglio permanente del disadattamento;
- c) partecipa alle attività del servizio.

²L'intervento dell'educatore regionale è pianificato dal capogruppo in ragione delle necessità e delle disponibilità contingenti; il capogruppo stabilisce le priorità e l'attribuzione dell'educatore regionale ai singoli istituti scolastici.

³L'onere di lavoro dell'educatore regionale è quello previsto dall'art. 79b della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.

Il logopedista

Art. 63 ¹Il logopedista:

- a) svolge valutazioni inerenti a allievi con gravi difficoltà o disturbi specifici di letto-scrittura;
- b) fornisce consulenza e supervisione ai docenti e ai docenti di sostegno pedagogico;
- c) su richiesta informa e forma i docenti, i direttori e gli esperti di materia in merito alle difficoltà e ai disturbi specifici di letto-scrittura, nonché alle misure dispensative e compensative.

²L'onere di lavoro del logopedista è quello previsto dall'art. 79b della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e comprende tutte le attività dirette e indirette a favore degli allievi seguiti, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo regionale a tutti i livelli.

Situazioni particolari

Art. 64 ¹Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse è possibile far capo, in aggiunta alle normali dotazioni del servizio, ad altre figure professionali sulla base di un progetto d'intervento deciso dalla Divisione della scuola; il progetto d'intervento può comprendere l'attribuzione di risorse supplementari.

²Negli istituti per la gestione di queste specifiche situazioni è istituito un gruppo operativo composto dal direttore, dal capogruppo e, se del caso, da altre figure professionali; al suo interno viene designato un capoprogetto.

³Per i docenti che si occupano della gestione dei casi difficili l'attività rientra nel loro onere di lavoro; per il personale appositamente assunto il rapporto d'impiego è quello definito dal regolamento sui corsi di lingua italiana e le attività d'integrazione del 31 maggio 1994.

Organizzazione della differenziazione curricolare

Art. 65 ¹Nei casi di cui all'art. 53 cpv. 1 la differenziazione curricolare è organizzata da un docente o da un operatore della differenziazione curricolare nell'ambito di progetti individuali.

²La differenziazione curricolare per i casi di cui all'art. 53 cpv.1 lett. c) sostituisce una o più discipline d'insegnamento per un massimo di 12 ore settimanali e contempla attività pratiche e manuali, di regola riservate agli allievi con più di 13 anni.

³Alla fine dell'anno scolastico gli allievi che beneficiano della differenziazione curricolare ricevono una nota.

Capitolo quarto

Passaggio di classe e licenza

Passaggio da una classe all'altra

Art. 66 ¹Di regola l'allievo è promosso alla classe successiva; in ogni modo è promosso l'allievo che al termine di una classe intermedia presenta non più di due insufficienze, di cui al massimo una nota 2. Il consiglio di classe, sentiti l'allievo e la famiglia, può decidere la ripetizione di una classe solo quando cumulativamente:

- a) le insufficienze siano ritenute superabili attraverso la ripetizione, sulla base di un esame delle cause delle difficoltà e delle possibilità di sviluppo delle attitudini e del comportamento dell'allievo;

b) la ripetizione risulti la soluzione più appropriata per permettere all'allievo di riprendere un corso di studi regolare.

²La decisione di cui al cpv. 1 può essere presa dal consiglio di classe una sola volta nel corso della scuola media, salvo il caso di assenze giustificate prolungate. Votano solo i docenti effettivi dell'allievo, se del caso il docente di sostegno pedagogico, il docente o l'operatore della differenziazione curricolare, l'educatore, il docente di lingua e integrazione che hanno seguito con regolarità l'allievo; il docente che insegna più discipline ha diritto ad un solo voto.

³Nel caso di promozione con una o più insufficienze, i genitori dell'allievo possono presentare una richiesta scritta e motivata di ripetizione della classe alla direzione di istituto, la quale decide.

⁴L'allievo ammesso in III classe con entrambi i corsi base senza la possibilità d'iscrizione ad almeno un corso attitudinale può ripetere la II classe per decisione dei genitori.

⁵L'allievo promosso nelle classi III o IV senza insufficienze e con i due corsi base può ripetere la stessa classe frequentando i corsi attitudinali per decisione dei genitori; se ripete la quarta classe può essere tenuto, per evitare la formazione di nuove sezioni, a iscriversi in un altro istituto.

⁶La prosecuzione della frequenza degli allievi prosciolti dall'obbligo scolastico è subordinata a impegno costante, comportamento corretto e risultati scolastici soddisfacenti; in caso contrario può essere avviata la procedura di esclusione di cui all'art. 23 cpv. 4.

Licenza di scuola media

Art. 67 ¹La licenza di scuola media è concessa agli allievi che al termine della quarta classe hanno ottenuto la sufficienza in italiano, matematica, tedesco, inglese, storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia, geografia, scienze naturali, educazione fisica e nella disciplina scelta nell'opzione capacità espressive e tecniche. La nota in storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia considera per tre quarti la nota di storia e per un quarto quella di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia.

²La licenza è pure concessa in presenza di due note 3 o di una nota 2 purché la media generale delle note nelle discipline considerate sia sufficiente.

³Qualora la media generale non raggiungesse la sufficienza o si fosse in presenza di tre note 3 o di una nota 3 e di una nota 2 indipendentemente dalla media ottenuta, il consiglio di classe può concedere la licenza alla condizione che il giudizio complessivo sull'attività scolastica dell'allievo sia positivo.

⁴Per gli allievi che alla fine della IV classe non ottengono la nota in una o più discipline a seguito di esonero, richiamati gli art. 53 e 65 vale quanto segue:

- a) l'assenza della nota di educazione fisica o di altre discipline dovuta a problemi di salute o a difficoltà sensoriali o motorie non compromette l'ottenimento della licenza;
- b) l'assenza di un massimo di tre note a seguito di sostituzione nell'ambito della differenziazione curricolare, qualora essa venga attestata positivamente, non esclude la licenza per decisione del consiglio di classe;
- c) nel caso di due o più esoneri sostituiti con la frequenza delle attività manuali proposte nell'ambito della differenziazione curricolare, la valutazione assegnata dal docente o dall'operatore della differenziazione curricolare, se positiva, compensa l'assenza di una nota.

Capitolo quinto

Licenza di scuola media per privatisti

Condizioni di ammissione

Art. 68 ¹Agli esami di licenza per privatisti sono ammessi i candidati che non sono in possesso dell'attestato di licenza di scuola media ticinese e che risiedono nel Cantone ed hanno compiuto almeno 15 anni.

²In ogni caso non possono essere ammessi i candidati che hanno frequentato la scuola media in Ticino nel corso dello stesso anno scolastico e di quello precedente.

³Le modalità di iscrizione sono pubblicate nel Foglio ufficiale almeno 6 mesi prima dell'esame; gli iscritti ricevono i programmi specifici e la documentazione orientativa necessaria.

⁴È richiesta una tassa d'esame fissata dalla Divisione.

Discipline d'esame

Art. 69 L'esame comporta prove in italiano (scritto e orale), matematica (scritto e orale), inglese (orale e prova scritta in alternativa a quella di tedesco), tedesco (orale e prova scritta in alternativa a quella di inglese), storia e geografia (orale) e scienze naturali (orale).

Organizzazione degli esami

Art. 70 ¹Gli esami hanno luogo annualmente in un istituto di scuola media designato dalla Sezione; l'organizzazione è affidata alla direzione di istituto, la quale istituisce un'apposita commissione d'esame di cui fanno parte il direttore e due docenti per ogni disciplina d'esame.

²Il direttore procede a un colloquio preliminare volto a conoscere le esperienze acquisite dai candidati sul piano scolastico e professionale.

³Gli esperti di materia esercitano la supervisione sulla preparazione delle prove d'esame e sulla valutazione.

Condizioni per l'ottenimento della licenza

Art. 71 ¹Per l'ottenimento della licenza di scuola media per privatisti la somma delle note ottenute nei sei esami deve essere di almeno ventiquattro punti; non sono ammesse più di due insufficienze.

²La commissione d'esame, anche sulla base degli elementi di giudizio raccolti durante il colloquio preliminare da parte del direttore, ha la possibilità di assegnare fino a un massimo di due punti, quando ciò si rendesse necessario per ottenere la licenza e a condizione che il numero delle insufficienze non sia superiore a due.

³Nel caso di insuccesso gli esami possono essere ripetuti negli anni seguenti una sola volta.

Capitolo sesto

Attestati

Attestati ordinari

Art. 72 ¹Alla fine di ogni anno scolastico intermedio l'allievo riceve un attestato che descrive il curriculum seguito, riporta le note inerenti alle discipline e al comportamento di cui all'art. 45 cpv. 3, contiene eventuali osservazioni complementari sul curriculum seguito e le decisioni relative alla promozione; esso va controfirmato dal detentore dell'autorità parentale.

²Alla fine della IV classe l'allievo che soddisfa i requisiti di cui all'art. 67 riceve l'attestato di licenza di scuola media firmato dal direttore d'istituto e autenticato dal Dipartimento.

³Duplicati degli attestati cartacei perduti sono rilasciati dalle rispettive sedi o, previa istanza scritta, dal Dipartimento e dietro pagamento di una tassa di 50 franchi.

Attestato di licenza da privatista

Art. 73 ¹I candidati che soddisfano le condizioni di cui all'art. 71 ricevono dal Dipartimento un attestato di licenza di scuola media per privatisti.

²Duplicati degli attestati cartacei perduti sono rilasciati previa istanza scritta al Dipartimento e dietro pagamento di una tassa di 50 franchi.

TITOLO VI

Passaggio alle scuole postobbligatorie

Principio

Art. 74 Le condizioni per l'ammissione alle scuole postobbligatorie sono stabilite dalle norme dei rispettivi regolamenti.

Iscrizione alle scuole medie superiori senza esame

Art. 75 ¹Gli allievi licenziati dalla scuola media possono iscriversi alle scuole medie superiori senza esame di ammissione se:

- la media delle note nelle discipline considerate per la licenza di scuola media (art. 67 cpv. 1) è di almeno 4,65, con al massimo un'insufficienza;
- hanno frequentato i corsi attitudinali di matematica e tedesco;
- hanno ottenuto almeno il 4,5 in italiano.

²Nel caso in cui la media delle note di cui al cpv. 1 lett. a) sia inferiore a 4,65 ma almeno pari a 4,5, il consiglio di classe può concedere il diritto di iscrizione senza esame di ammissione alle scuole medie superiori tenendo conto del profilo delle note, delle potenzialità dell'allievo e di eventuali situazioni particolari.

³Se l'allievo non ha seguito il corso attitudinale di tedesco ma ha conseguito almeno la nota 5 nel corso di base e rispetta le condizioni di cui al cpv. 1 lett. a) e c), ottiene il diritto all'iscrizione alle scuole medie superiori senza esame d'ammissione.

⁴Nel caso in cui siano rispettate le condizioni di cui al cpv. 1 lett. a) e b) e la nota di italiano sia almeno 4, il consiglio di classe può concedere il diritto d'iscrizione senza esame di ammissione

alle scuole medie superiori tenendo conto del profilo delle note, delle potenzialità dell'allievo e di eventuali situazioni particolari.

⁵Le deroghe di cui ai cpv. 2 e 4 non sono cumulabili. La decisione del consiglio di classe viene iscritta nel registro della scuola e nell'attestato di fine anno scolastico dell'allievo; le singole note non vengono modificate.

⁶Gli allievi che non ottengono il diritto di iscrizione alle scuole medie superiori senza esame di ammissione possono iscriversi a questo esame secondo le norme previste dal regolamento delle scuole medie superiori del 15 giugno 2016.

⁷Le possibilità di iscrizione ai diversi curricula delle scuole medie superiori secondo la frequenza dei corsi di latino e di francese e le note ottenute sono definite dal regolamento delle scuole medie superiori del 15 giugno 2016.

TITOLO VII Disposizioni finali

Ricerca e valutazione

Art. 76 ¹La Divisione promuove, con la collaborazione degli istituti di ricerca riconosciuti e degli organi cantonali, la realizzazione di ricerche e indagini atte a valutare gli effetti dell'insegnamento e della vita d'istituto per quanto attiene agli aspetti educativi, cognitivi e all'orientamento scolastico e professionale.

²La valutazione consente di orientare i processi di innovazione e sperimentazione

Abrogazione

Art. 77 Il regolamento della scuola media del 18 settembre 1996 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 78 ¹Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 2 agosto 2018.

²La separazione tra le discipline storia e educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia di cui al piano settimanale allegato entra in vigore nell'anno scolastico 2018/2019 per le classi I e III e per le rimanenti classi nell'anno scolastico successivo.

Pubblicata nel BU **2018**, 222.

Allegato

Scuola media – Piano settimanale

Discipline	Classi			
	I	II	III	IV
Italiano	6	5	6	6 ^F
Matematica	5	5	5	5
Francese	4	3	–	–
Tedesco	–	3	3	3
Inglese	–	–	2.5	3
Storia ^B	2	2	2	1.5
Ed. civica, alla cittadinanza e alla democrazia ^B	^C	^C	0.5 ^D	0.5 ^D
Geografia	2	2	2	2
Scienze naturali	3	2	4 ^E	3 ^F
Ed. visiva	2	2	2	–
Ed. musicale	2	2	1	–
Ed. alle arti plastiche	2	2	–	–
Ed. fisica	3	3	3	3
Istruzione religiosa	1	1	1	1
Ora di classe	1 ^A	1	1	1
Opzione d'orientamento	–	–	–	2
Opzione capacità espressive e tecniche	–	–	–	2
Opzione latino	–	–	2	4
Opzione francese	–	–	2	2
Totale	33	33	33	33

- A. Tutti gli allievi seguono il corso di alfabetizzazione informatica della durata di 12 ore; il corso ha luogo di regola durante il primo semestre ed è impartito da un docente dell'istituto scolastico.
- B. L'insegnamento della storia e dell'educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia è impartito dal medesimo docente.
- C. L'insegnamento di un'ora settimanale della durata di 10 settimane è incluso nelle ore di storia ed è completato da una giornata organizzata dal docente di educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia, per un onere complessivo di 18 ore annue. La giornata è inclusa nelle 4,5 settimane di cui all'art. 46 cpv. 3.
- D. L'insegnamento si completa con 2.5 giornate organizzate dalla direzione di istituto, per un onere complessivo di 18 ore annue. Le giornate sono incluse nelle 4,5 settimane di cui all'art. 46 cpv. 3.
- E. Incluso il corso di educazione alimentare di 2 ore settimanali per 12 settimane che ha luogo per mezze sezioni; le mezze sezioni che non seguono il corso sono impegnate nel laboratorio di scienze naturali. Il corso comprende anche 2 ore settimanali fuori orario per il consumo dei pasti e il rigoverno.
- F. Di cui 2 di laboratorio.